



REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.... DEL

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute.

ART. 2 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le eccezioni, sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte, in forma scritta, al Presidente. Il Presidente, ove ritenga essenziale dirimere tali questioni, sospende la seduta ed investe il Segretario Comunale dell'esame e risoluzione delle eccezioni sollevate. Qualora la questione non risulti immediatamente risolvibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza.

ART. 3 - SURROGA DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri subentrano nella carica appena adottata la deliberazione di surroga e convalida di cui all'art. 41, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 4 - LE SEDUTE DELLE ADUNANZE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sala consiliare del Municipio, sito in Piazza Aldo Moro n. 5, San Giovanni Ilarione (VR). Il Presidente del Consiglio, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in luogo diverso, dandone avviso alla cittadinanza.
2. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera Nazionale e quella dell'Unione Europea, così come prescrive l'art. 38, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e la bandiera Regionale. Dovranno essere osservate le norme del Regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

ART. 5 - FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare a cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione Comunale aderisce.
2. È Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge e, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

ART. 6 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vicesindaco.

ART. 7 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
2. Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento; concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI

COMMISSIONI CONSILIARI – RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

ART. 8 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella stessa lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Presidente del nuovo gruppo. Tale dichiarazione non è richiesta nel caso di adesione al gruppo misto.
2. I Consiglieri che, nel corso del mandato, dichiarino di non voler più appartenere al proprio gruppo consiliare senza aderire ad altro gruppo possono iscriversi al gruppo misto (il quale può risultare formato anche da un solo Consigliere), oppure possono costituire un nuovo gruppo (il quale deve essere formato da almeno due Consiglieri).
3. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.
4. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
5. I singoli gruppi, risultanti eletti, devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale il nome del proprio Capogruppo (e del Vice) entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto.
6. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo.
7. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo ad ogni effetto:
 - per la maggioranza, il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti, escluso il Sindaco;
 - per la minoranza, il candidato Sindaco non eletto.
8. In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte dal Vicecapogruppo.
9. Al Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

ART. 9 - CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei Capigruppo, se costituita, è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale, con apposite deliberazioni.
3. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.
4. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
5. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei Capigruppo, la Giunta Comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.
6. Delle riunioni della conferenza dei Capigruppo, viene redatto verbale.
7. I Consiglieri Comunali lavoratori dipendenti, facenti parte della conferenza dei Capigruppo, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della conferenza per la loro effettiva durata.

ART. 10 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, Commissioni consiliari consultive permanenti, stabilendone le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominate dal Sindaco sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante, ed il Sindaco procede alla sostituzione.
4. Alle Commissioni permanenti partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco ed i membri della Giunta Comunale competenti per materia.

ART. 11 - PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. Qualora la Commissione svolgesse funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un Consigliere, espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.
3. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene convocata dal Sindaco entro 20 (venti) giorni da quello dell'emanazione del decreto sindacale di nomina.
4. In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente della Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
5. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro 5 (cinque) giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
6. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
7. La convocazione è effettuata dal Presidente, anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata dai membri della Commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri Comunali assegnati. La riunione è tenuta entro 10 (dieci) giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
8. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno 2 (due) giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione.

ART. 12 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le Commissioni si reputano validamente costituite con la presenza di membri che rappresentano la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Consiglio Comunale.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone, o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
4. Per l'esame di specifici argomenti, le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, espressioni rappresentative della comunità locale, esperti e tecnici di settore.

ART. 13 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni, concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Le Commissioni provvedono all'esame delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate nell'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco, può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente alla Commissione entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
3. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco, il quale le trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Quando l'istruttoria si conclude con i pareri favorevoli previsti dal citato art. 49, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza, fatte salve le adunanze straordinarie urgenti. Se i pareri sono, tutto od in parte, contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione, che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

ART. 14 - SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI VERBALI DELLE SEDUTE - PUBBLICITÀ DEI LAVORI

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal Segretario. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario della Commissione redige il verbale delle adunanze, che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della Commissione e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
2. Copie dei verbali delle adunanze della Commissione sono trasmesse al Sindaco ed al Segretario Comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio.

ART. 15 - COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire Commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle Commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle Commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. La Commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La Commissione, insediata dal Presidente del Consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente.
7. Il Sindaco, o l'Assessore dallo stesso delegato, risponde alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri nelle modalità di cui all'art. 24 del presente

Regolamento.

ART. 16 - NOMINA E DESIGNAZIONE DI CONSIGLIERI COMUNALI E DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 50, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera m), del T.U. n. 267/2000.
2. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i Consiglieri di maggioranza e di minoranza.

CAPO III

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 17 - DESIGNAZIONE E FUNZIONI

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente designa tre Consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO IV

DIRITTO DI INFORMAZIONE

ART. 18 - DIRITTI DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali in carica hanno diritto:
 - di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del Comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
 - di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali.
2. I Consiglieri Comunali di pregresse gestioni, in attuazione del presente Regolamento, hanno diritto di prendere visione e di avere copia di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile o penale.
3. I Consiglieri Comunali che, per l'esercizio del mandato, abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti, devono fare richiesta scritta direttamente al Responsabile competente. In riferimento al rilascio, si rimanda alle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari dell'Ente.
4. Le copie rilasciate non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa.

ART. 19 – RILASCIO DI COPIA DELLE DELIBERAZIONI

1. I Consiglieri comunali possono ottenere, su richiesta, copia digitale di tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta anche prima che le stesse siano divenute esecutive.
2. In relazione al disposto dell'art. 125 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, copia delle deliberazioni della Giunta Comunale dovrà essere messa a disposizione dei Capigruppo consiliari, in forma digitale, dal primo giorno non festivo successivo alla data di trasmissione dell'elenco ai Capigruppo consiliari.

ART. 20 – LIMITI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI

1. Il diritto dei Consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle Leggi e Regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio.

CAPO V

DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 21 - DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. La proposta di deliberazione formulata per iscritto, accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Segretario Comunale esprime parere circa la competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Rispetto a tale proposta, i Responsabili competenti dovranno altresì rilasciare relativo parere di regolarità tecnica e, eventualmente, ove questa comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, parere di regolarità contabile. Il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale (fatta salva l'eventuale seduta straordinaria ed urgente), indicando con l'oggetto il nome del Consigliere proponente.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
5. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati in forma scritta e depositati presso l'Ufficio Segreteria o trasmessi alla medesima in via telematica entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello in cui ha luogo la seduta, al fine di consentire l'espressione dei relativi pareri di regolarità tecnica e contabile così come previsto dalla legge. Nel caso di consiglio convocato d'urgenza, il suddetto termine è fissato entro le ore 12.00 del giorno della seduta.
6. Per le proposte di emendamenti che comportino spese non previste, o modifiche sostanziali all'atto deliberativo, il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze.
6. Ogni Consigliere può formulare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano la vita e l'attività del Comune, e fare raccomandazioni.
7. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni contenenti frasi ingiuriose o sconvenienti. Allo stesso modo, non sono ammessi atti tesi a formulare un giudizio di tipo personale sul Presidente, sui Consiglieri, sul Segretario e sui funzionari dell'Ente e/o, comunque, avulsi dall'attività di controllo politico amministrativo.
8. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ogni Consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

ART. 22 - DIRITTO DI PRESENTARE MOZIONI

1. La mozione è un atto di indirizzo deliberato dal Consiglio Comunale per impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale al compimento di atti o all'adozione di iniziative di loro competenza. Dicesi mozione anche una proposta tendente a provocare un giudizio politico sulla condotta del Sindaco o della Giunta Comunale.
2. La mozione comporta l'adozione di un voto.
3. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
4. Qualora, tuttavia, le mozioni necessitino, al fine della completezza della risposta, di maggior approfondimento tecnico, saranno poste all'ordine del giorno della successiva adunanza consiliare.
4. Il presentatore deve formulare la mozione nel tempo di 5 (cinque) minuti ed ha 3 (tre) minuti per la eventuale replica.

ART. 23 - DIRITTO DI PRESENTARE INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale, comunque attinenti all'ambito comunale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

ART. 24 - DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o ad un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta orale.
3. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde per il suo contenuto a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. In caso tuttavia l'interrogazione necessiti, al fine della completezza della risposta, di maggior approfondimento tecnico, sarà posta all'ordine del giorno della successiva adunanza consiliare;
 - c) se l'interrogante è assente, si intende che ha rinunciato all'interrogazione. Tuttavia, in caso di assenza giustificata, lo stesso interrogante può richiedere la risposta al Consiglio successivo.
4. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta inammissibile, il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego.
5. Non possono essere trattate nella stessa seduta più di due interrogazioni e/o interpellanze presentate dallo stesso consigliere.
6. La risposta del sindaco o dell'assessore delegato alla materia non può eccedere i 10 (dieci) minuti; all'interrogante o all'interpellante sono concessi 2 (due) minuti per dichiarare se sia o meno soddisfatto. Tale dichiarazione è consentita solo a un firmatario dell'interrogazione o dell'interpellanza.
7. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:
 - a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b) il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
 - d) complessivamente, ciascuno dispone di 5 (cinque) minuti di tempo.

ART. 25 - MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI. DISCUSSIONE CONGIUNTA

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Presidente.

ART. 26 - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DI MOZIONI, INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI IN SEDUTE DI BILANCIO E IN MATERIA URBANISTICA

1. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, rendiconto, le variazioni di bilancio, lo strumento urbanistico generale e le sue varianti non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione di mozioni, interpellanze, interrogazioni.

CAPO VI

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO

ART. 27 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Fatta salva la procedura fissata dalla Legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - a) l'organo a cui si deve l'iniziativa;
 - b) il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - c) l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
 - d) il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - e) l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. Stabilendo, l'avviso di prima convocazione, il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella fissata per la riunione.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 (venti) giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

ART. 28 - DISTINZIONE DELLE SEDUTE - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie; straordinarie; urgenti; di prima convocazione; di seconda convocazione; pubbliche e segrete.
2. Il Consiglio è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali:
 - linee programmatiche di mandato;
 - bilancio di previsione;
 - rendiconto della gestione.
3. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi, l'adunanza deve tenersi entro 20 (venti) giorni dal deposito della richiesta presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
4. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza solo quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
5. Il Consiglio Comunale è validamente costituito quando siano presenti la metà dei consiglieri comunali assegnati dalla legge al Comune, senza tenere conto nel computo del Sindaco - Presidente.
6. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente, trascorsi almeno 10 minuti, dispone che si rinnovi l'appello, nel caso di constatazione della mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza. Per le sedute di seconda convocazione, il quorum dei presenti per rendere valida la seduta, limitatamente agli oggetti rimasti inevasi nella seduta precedente e che devono necessariamente essere iscritti ai primi punti all'ordine del giorno, si riduce ad un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco - Presidente.
7. Per gli argomenti inseriti "ex novo" nella seduta di seconda convocazione, viene richiesto il quorum di cui al quinto comma del presente articolo.
8. Non si procede alla notifica dell'avviso di seconda convocazione nei confronti dei Consiglieri, presenti nella seduta di prima convocazione ai punti dell'ordine del giorno mancanti del numero legale, nel caso in cui nell'avviso di prima convocazione sia indicata anche la data della seconda riunione dell'assemblea.

ART. 29 - PROPOSTE DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono essere avanzate in qualsiasi momento, per iscritto anche da un singolo Consigliere, ma possono essere non accolte dal Presidente, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il Presidente comunica i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.
2. Il Presidente del Consiglio dichiara inammissibile una proposta qualora il suo oggetto non rientri nelle competenze consiliari elencate all'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e, nemmeno indirettamente, in tematiche riconducibili alla vita politico amministrativa del Comune.
- 3.

ART. 30 - AVVISO DI CONVOCAZIONE - MODALITÀ E TERMINI

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri:
 - a) per le convocazioni ordinarie, 5 (cinque) giorni, *comprensivo di quello stabilito per la riunione*;
 - b) per le convocazioni straordinarie, 3 (tre) giorni, *comprensivo di quello stabilito per la riunione*.
2. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi, l'avviso di convocazione deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
3. Le convocazioni del Consiglio Comunale sono fatte mediante avvisi scritti da consegnarsi a domicilio, anagrafico o eletto, del Sindaco e di ciascun Consigliere, con l'elenco degli oggetti da trattare. Le convocazioni del Consiglio Comunale possono, altresì, essere redatte informaticamente e trasmesse in via telematica, secondo le modalità e le specifiche tecniche previste dalle leggi in vigore.
4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
5. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, a cura della Segreteria Comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio cartaceo, all'albo pretorio on-line e negli altri luoghi consueti.
6. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità, il Presidente disporrà l'affissione di appositi manifesti.

ART. 31 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è composto dal Sindaco.
2. Si segue il seguente ordine di precedenza:
 - a) la presa d'atto dei verbali della seduta precedente e degli argomenti dell'ordine del giorno;
 - b) le proposte del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali;
 - c) le mozioni;
 - d) gli argomenti da discutere in seduta segreta;
 - e) le interpellanze e le interrogazioni;
 - f) le comunicazioni del Sindaco.
3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo.
4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui alle precedenti disposizioni.

ART. 32 - DEPOSITO DEGLI ATTI PER LA CONSULTAZIONE

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione degli atti che

costituiscono mero indirizzo, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'Ufficio di Segreteria o in altro Ufficio indicato nell'avviso di convocazione nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente se trattasi di seduta straordinaria. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del Comune.

2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

ART. 33 - REGISTRAZIONI AUDIO E AUDIOVISIVE

1. È facoltà del Presidente del Consiglio disporre o autorizzare la registrazione dei lavori con qualsiasi mezzo: audio e audiovisivo.

2. Se la registrazione viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti del Comune.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

CAPO VII

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

ART. 34 - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

1. I poteri di polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.
2. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, alla polizia municipale ovvero o ad altra forza pubblica, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile la presidenza sarà assunta dal Vicepresidente.

ART. 35 - ADUNANZE "APERTE"

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia e di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno, ed illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

ART. 36 - PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE

1. Poiché, in via generale, le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, alla polizia municipale, potrà, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai Consiglieri, ma separato da questi.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

ART. 37 - ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano l'apprezzamento sui meriti, capacità, correttezza, moralità, comportamento pubblico o privato, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità, meriti, qualità e comportamenti delle persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. L'argomento verrà rinviato dal Presidente all'ultimo punto dell'ordine del giorno.

ART. 38 - SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento assumerà le funzioni il Vicesegretario dell'Ente, ove presente.
3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.
4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.
5. Nel caso in cui il Segretario Comunale debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di Segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte dal Vicesegretario, ove presente.

ART. 39 - RICHIESTE DI DIBATTITO A CARATTERE NON DELIBERATIVO

1. Il Sindaco e ciascun Consigliere possono richiedere che, previa iscrizione dell'oggetto all'ordine del giorno dei lavori consiliari, il Consiglio Comunale dibatta su fatti di particolare importanza per la comunità locale, ancorché il dibattito non dia luogo a formale deliberazione.
2. Le richieste devono essere presentate al Presidente del Consiglio, in forma scritta, mediante consegna diretta all'Ufficio Segreteria o trasmesse in via telematica, e devono contenere l'indicazione specifica dell'oggetto del dibattito.
3. Qualora i fatti di cui al comma 1 siano accaduti successivamente all'ultima seduta della conferenza dei gruppi consiliari, il Sindaco e ciascun Consigliere possono richiedere che si apra comunque il dibattito in Consiglio Comunale, ancorché l'oggetto non sia stato iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari e avendo esso un carattere di urgenza.
4. Il Sindaco e il Consigliere, che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3, presentano la richiesta, in forma scritta e prima dell'inizio della seduta, al Presidente del Consiglio che provvede ad informare, prescindendo da qualsiasi formalità, i Presidenti dei gruppi consiliari.
5. La richiesta di dibattito, presentata ai sensi del comma precedente, è dichiarata ammissibile dal Presidente del Consiglio. Sull'ordine di trattazione della richiesta si pronuncia, senza discussione, il Consiglio Comunale sentito il presentatore della richiesta e il Sindaco per un tempo massimo di 3 (tre) minuti ciascuno.
6. È ammessa la presentazione di ordini del giorno che esprimano l'opinione del Consiglio e non impegnino il bilancio del Comune, né modifichino le disposizioni regolamentari vigenti.
7. Sia nel caso che la richiesta di dibattito sia inserita quale oggetto nell'ordine del giorno dei lavori consiliari, sia nel caso previsto dal comma 3, il presentatore interviene per illustrare l'oggetto per una volta sola e per un tempo massimo di 10 (dieci) minuti. Ogni altro Consigliere può intervenire per una volta sola e per un tempo massimo di 5 (cinque) minuti; il Sindaco e l'Assessore delegato

alla materia possono intervenire ciascuno per un tempo massimo 10 (dieci) minuti.

CAPO VIII

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 40 - DEI POSTI E DEGLI INTERVENTI

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente e ai Consiglieri, sempre con toni consoni e adeguati al ruolo istituzionale.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
3. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nella adunanza successiva.
7. Non sono ammessi interventi offensivi, denigratori, allusivi e/o che travalichino la critica politica, soprattutto se mirati alla dissacrazione di chi rappresenta l'istituzione comunale. In questi casi, il Presidente avrà titolo per togliere immediatamente la parola al Consigliere proferente. Lo stesso vale per interventi che vadano oltre ai limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito ai consiglieri fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

ART. 41 - DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Il Sindaco o l'Assessore possono illustrare i contenuti di una proposta di deliberazione per un massimo di 15 (quindici) minuti. Ad essi è anche riconosciuto il diritto di eventuale replica per altri 5 (cinque) minuti.
2. Salvo termini diversi stabiliti dal presente Regolamento, ogni Consigliere può intervenire una volta e per un tempo massimo complessivo di 5 (cinque) minuti nella discussione su ciascun oggetto in trattazione.
3. Ogni altro intervento per motivi procedurali, quali la richiesta di modifica dell'ordine del giorno, la proposta di passare a seduta segreta, la mozione d'ordine, la richiesta della parola per fatto personale, le questioni pregiudiziale e sospensiva, la chiusura anticipata della discussione generale, la richiesta di sospensione o di chiusura della seduta, non può superare il limite massimo di 3 (tre) minuti.
4. Ogni intervento non può essere superiore a 15 (quindici) minuti.

ART. 42 - ORDINE DEI LAVORI - SEDUTE DESERTE

1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsi almeno 15 (quindici) minuti, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.
3. I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al

Segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a 60 (sessanta) minuti ovvero rinviare la seduta.

5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i Consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

ART. 43 - INIZIO DEI LAVORI

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse, anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei Consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti per ogni argomento trattato.

2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

ART. 44 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti, i Consiglieri Comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama, nominandolo.

3. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

ART. 45 - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO – DECADENZA

1. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a 3 (tre) mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.

3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente potranno essere giustificate dal Capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.

4. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.

5. La mancata partecipazione a 3 (tre) sedute consecutive ovvero a 5 (cinque) sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'avviso.

6. Trascorso tale termine, nel caso non pervengano giustificazioni o eccezioni, ovvero le giustificazioni o eccezioni prodotte non siano ritenute idonee a far venir meno la procedura di decadenza, il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del Consigliere interessato e di procedere all'eventuale surroga.

7. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei

Consiglieri assegnati. In tale ipotesi, si procede immediatamente alla surroga.

ART. 46 - FATTO PERSONALE

1. Costituisce “fatto personale” l'essere intaccato nella propria condotta personale o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
2. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale.
3. Il Presidente del Consiglio, se ritiene ammissibile la richiesta, concede al richiedente non più di 3 (tre) minuti per illustrare in che cosa tale fatto si concreti e per svolgere il relativo intervento.
4. La richiesta di parola per fatto personale deve essere avanzata immediatamente dopo il fatto contestato e il presidente del consiglio concede la parola al richiedente entro il termine della discussione.

ART. 47 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. È questione pregiudiziale la richiesta che un oggetto non debba essere discusso, ma ritirato dall'ordine del giorno dei lavori consiliari.
2. È questione sospensiva la richiesta che la discussione su un oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari venga rinviata, rimanendo comunque l'oggetto iscritto all'ordine del giorno se il rinvio è ad altra seduta.
3. La questione pregiudiziale e la domanda sospensiva possono essere presentate da ogni Consigliere dopo la presentazione dell'oggetto e prima che il Presidente del Consiglio abbia aperto la discussione.
4. La questione pregiudiziale e sospensiva viene discussa e posta in votazione prima di procedere o di proseguire la discussione nel merito.
5. Un solo Consigliere, oltre al proponente o uno dei proponenti, è ammesso a parlare a favore e non più di uno contro.

ART. 48 - MOZIONI D'ORDINE

1. Costituisce “mozione d'ordine” il richiamo verbale rivolto al Presidente sull'osservanza delle norme di procedura della discussione o della votazione e l'eventuale rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più Consiglieri.
2. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 3 (tre) minuti ciascuno.
4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

ART. 49 - TERMINE DELL'ADUNANZA

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO IX LE VOTAZIONI

ART. 50 - MODALITÀ GENERALI

1. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 50 e seguenti.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla Legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la Legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - La votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - I°- emendamenti soppressivi;
 - II°- emendamenti modificativi;
 - III°- emendamenti aggiuntivi;
 - I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono esclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

ART. 51 - VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima di votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari, ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

ART. 52 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla Legge o dallo Statuto, o se in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce, ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 53 - VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - Le schede sono predisposte dalla Segreteria Comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
 - Ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la Legge, gli Statuti o i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza, e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono alla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
8. Per determinare la maggioranza dei votanti si tiene conto anche dei Consiglieri astenuti.
9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
11. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
12. Le schede vengono poi distrutte al termine della seduta consiliare.

ART. 54 - ESITO DELLA VOTAZIONE

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle Leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore corrispondente alla metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono al voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione; può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 55 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

ART. 56 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della Legge e del Regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

ART. 57 - DICHIARAZIONI DI VOTO

1. Prima della votazione anche segreta, ogni Consigliere può motivare, con un intervento di durata non superiore a 3 (tre) minuti, il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, nonché di chiedere le opportune rettifiche.
2. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Consigliere i 3 (tre) minuti.

CAPO X

DEI VERBALI DELLE SEDUTE

ART. 58 - VERBALE DELLE SEDUTE – CONTENUTE E FIRMA

1. Il processo verbale relativo alle deliberazioni ed alle mozioni, ovvero dei provvedimenti destinati a concludersi con un voto, deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.
3. Nei verbali deve, infine, far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati.
5. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
6. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

ART. 59 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA

1. Il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se, invece, siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
5. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 60 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore, una volta divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 61 - DIFFUSIONE

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali in carica.
2. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del Regolamento è inviata, a cura del Sindaco neoeletto, ai Consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

ART. 62 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.